



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 30 MAGGIO 2008

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2008 - N. 15	(5.2.0)	
Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale		3
LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2008 - N. 16	(3.6.0)	
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia		8

Anno XXXVIII - N. 112 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

Legge regionale 26 maggio 2008 - n. 15
Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale

(5.2.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Principi generali e ambito di applicazione)

1. Ai sensi degli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dell'ordinamento comunitario, alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, delle quali è o è stato riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle intese generali quadro di cui all'articolo 161, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che siano ricomprese nel territorio regionale o che per caratteristiche funzionali siano riconducibili prevalentemente al territorio lombardo, si applicano le norme della presente legge. Le norme della presente legge si applicano altresì alle opere ricomprese nell'intesa generale quadro dell'11 aprile 2003 tra Regione Lombardia e Governo.

2. Le opere e infrastrutture oggetto della presente legge sono attuate nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato e, prioritariamente, secondo le procedure disciplinate ai titoli I e II.

3. In assenza di intesa generale e preventiva di cui al titolo I o di singole intese specifiche, di cui al titolo II, la Regione, sussistendo la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo, può intervenire applicando il titolo III della presente legge.

TITOLO I
PROCEDURA CONCERTATA COL GOVERNO**Art. 2**
(Intese generali e preventive)

1. Per procedere alla realizzazione delle opere oggetto dell'intesa generale quadro richiamata all'articolo 1, il Presidente della Giunta regionale inoltra al Governo e alle altre regioni eventualmente interessate proposte di intesa generale e preventiva aventi ad oggetto le modalità e i termini di realizzazione di una o più opere.

2. Acquisita l'intesa generale e preventiva di cui al comma 1, trovano applicazione le norme contenute nel presente titolo.

Art. 3
(Progettazione preliminare e procedura di impatto ambientale)

1. Il presente articolo disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 e la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture, soggette a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale e per le quali sia raggiunta, in via preventiva, un'intesa con il Governo, di cui all'articolo 2. La valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1, soggette a screening o VIA regionale, è compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia; il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

2. Il progetto preliminare, comprendente lo studio di impatto

ambientale redatto ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 2, del d.lgs. 163/2006, è trasmesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione Lombardia e alle altre regioni eventualmente interessate, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, ove competenti, al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero per i Beni e le attività culturali. Il medesimo progetto è altresì trasmesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini di cui all'articolo 5. Le amministrazioni interessate, nel termine di novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare da parte del soggetto aggiudicatore, trasmettono le proprie valutazioni alla Regione. Le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.

3. La Regione, ai fini delle valutazioni di impatto ambientale di cui al comma 4, tiene conto delle osservazioni ad essa rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati che possono presentare istanze, pareri o osservazioni nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla presa conoscenza del progetto.

4. La Regione, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore, provvede ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero per i Beni e le attività culturali. Nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione il Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare e il Ministero per i Beni e le attività culturali possono comunicare alla Regione prescrizioni integrative alla valutazione di impatto ambientale dell'opera.

5. La Regione, ai fini della valutazione di impatto ambientale, si avvale della commissione speciale VIA composta da un numero di dieci membri, nominati dalla Giunta regionale tra professori universitari, tecnici e esperti in materie progettuali, ambientali e giuridiche e tra dirigenti della pubblica amministrazione, integrata da un membro di nomina statale.

6. I compiti della commissione speciale VIA sono quelli indicati all'articolo 185 del d.lgs. 163/2006.

7. La Regione formula la proposta di approvazione del progetto preliminare al CIPE entro sessanta giorni dallo scadere del termine di novanta giorni di cui al comma 2, inoltrandola altresì al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

8. Sulla proposta formulata dalla Regione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si esprime nei successivi venti giorni, decorsi i quali su di essa si pronuncia il CIPE nei successivi trenta giorni ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

9. Decorsi i termini di cui al comma 8, il Presidente della Giunta regionale segnala al Governo che l'inerzia può arrecare un grave pregiudizio alla realizzazione dell'infrastruttura affinché inviti il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del CIPE per un termine di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla segnalazione al Governo, la Regione può esercitare tutte le funzioni necessarie all'approvazione del progetto con gli effetti di cui all'articolo 165 del d.lgs. 163/2006.

10. Per quanto non espressamente modificato con il presente articolo si applicano gli articoli 165, 183 e 184 del d.lgs. 163/2006.

Art. 4
(Conferenza dei servizi e progettazione definitiva)

1. Il progetto definitivo delle opere di cui all'articolo 1 è predisposto ai sensi dell'articolo 166 del d.lgs. 163/2006 a cura del concessionario, che deve allegare al progetto definitivo l'eventuale aggiornamento del piano economico finanziario di concessione.

2. Il progetto definitivo è rimesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti, nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto, inol-

trano alla Regione le motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuate in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dalla Regione a mezzo di apposita conferenza di servizi istruttoria, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Alla conferenza dei servizi si applicano le norme procedurali disposte dall'articolo 168, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 163/2006. I riferimenti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti contenuti nel medesimo articolo 168 del d.lgs. 163/2006 devono intendersi rivolti alla Regione.

4. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, la Regione valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute, nel termine di cui al comma 2, da parte delle amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti e formula la proposta di approvazione del progetto definitivo, che riporta tutte le proposte di prescrizioni e varianti acquisite agli atti nonché l'indicazione di quelle accoglibili in quanto compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i vincoli determinati dal piano economico e finanziario di concessione. Il Presidente della Giunta regionale, nei dieci giorni successivi alla formulazione della proposta, trasmette la stessa al CIPE inoltrandola, altresì, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Sulla proposta formulata dalla Regione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si esprime nei venti giorni successivi al ricevimento della proposta medesima, decorsi i quali, il CIPE, nei quarantacinque giorni successivi, approva il progetto definitivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 5, del d.lgs. 163/2006, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5 senza alcun provvedimento del CIPE, si applica quanto disposto all'articolo 3, comma 9. In tale ipotesi, i provvedimenti adottati dalla Regione hanno gli effetti di cui all'articolo 166 del d.lgs. 163/2006.

7. La procedura di cui ai commi da 3 a 6 si applica altresì alle varianti al progetto definitivo, di cui all'articolo 169 del d.lgs. 163/2006, che richiedono l'approvazione del CIPE. Per eventuali adeguamenti della valutazione di impatto ambientale, la Regione si avvale della commissione speciale VIA di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, che opera ai sensi dell'articolo 185 del d.lgs. 163/2006. I riferimenti al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare contenuti all'articolo 185 devono intendersi rivolti alla Regione.

8. Le varianti da apportare al progetto definitivo delle infrastrutture di cui all'articolo 1, sia in fase di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione, che non richiedono l'approvazione del CIPE ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs. 163/2006, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore.

9. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), nel Parco naturale del Bosco delle Querce sono ammesse le attività per la realizzazione del «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo» e delle opere ad esso connesse inerenti con la localizzazione della infrastruttura derivante dal progetto preliminare, approvato ai sensi e per gli effetti della legge 443/2001 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), con deliberazione CIPE n. 77 del 29 marzo 2006, come modificato e ottimizzato dalla progettazione definitiva per minimizzare la portata delle interferenze nel Parco naturale del Bosco delle Querce. Le attività per la realizzazione dell'infrastruttura sono ammesse fermo restando il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali di efficacia e sicurezza oggi persistenti nell'area.

TITOLO II PROCEDURA DI CONCERTAZIONE COI SINGOLI MINISTERI

Art. 5 (Intese specifiche)

1. In assenza dell'intesa generale e preventiva di cui all'articolo 2, la Regione può concludere con i Ministeri competenti, per l'approvazione dei progetti infrastrutturali di cui è riconosciuto il concorrente interesse regionale, specifiche intese per ogni singola opera che, attraverso modalità concertate, consentano alla Regione di assumere, in tutto o in parte, le funzioni relative alla valutazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture.

2. Attraverso le singole intese di cui al comma 1, la Regione può concordare l'applicazione anche di singole parti della procedura di cui al titolo I.

TITOLO III PROCEDURA REGIONALE

Art. 6 (Intervento regionale)

1. In assenza dell'intesa generale e preventiva col Governo, di cui all'articolo 2, ovvero in assenza di singole intese specifiche, di cui all'articolo 5, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta di intesa, di cui agli articoli 2 e 5, per evitare che il ritardo arrechi un grave pregiudizio alla realizzazione delle infrastrutture, si applicano le norme del presente titolo III.

2. In caso gli organi statali competenti non provvedano nei termini di legge, il Presidente della Giunta regionale segnala al Governo l'inerzia reiterata ed immotivata e, trascorso il termine di trenta giorni dalla segnalazione al Governo, può trasmettere al CIPE il progetto preliminare o definitivo. In questi casi, i pareri espressi dalla Regione ai sensi del d.lgs. 163/2006 assumono il valore di cui agli articoli 165, comma 4, 166, comma 4, e 183, comma 5, del d.lgs. 163/2006.

3. Nel caso in cui il CIPE non provveda nei termini di legge all'approvazione del progetto preliminare o definitivo o comunque resti immotivatamente inerte, il Presidente della Giunta regionale segnala l'inerzia al Governo, perché inviti il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del CIPE per un termine di trenta giorni a decorrere dalla segnalazione del Presidente, la Regione può compiere gli atti e le attività necessarie all'approvazione del progetto. L'approvazione ha il valore di cui agli articoli 165 e 166 del d.lgs. 163/2006.

TITOLO IV NORME GENERALI

Art. 7 (Interferenze)

1. Alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle opere e infrastrutture, di cui all'articolo 1, si applicano gli articoli 170 e 171 del d.lgs. 163/2006.

2. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere approvati con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8 (Soggetto di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. La società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., organismo di diritto pubblico previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), partecipato dalla Regione tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., esercita le funzioni di soggetto concedente e aggiudicatore dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e delle Tangenziali esterne di Milano.

2. All'organismo di diritto pubblico di cui al comma 1 compete altresì l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 165, comma 8, del d.lgs. 163/2006, salvo che dette attività non siano delegate al concessionario.

3. L'organismo di diritto pubblico trasmette alla Regione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento di apposita richiesta, una relazione sull'andamento delle operazioni di competenza del medesimo soggetto.

Art. 9 (Accordi di Programma)

1. Per la definizione e l'attuazione concertata delle attività connesse alla presente legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 10, comma 3, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da questi delegato, competente per materia, impiega tutte le forme di concertazione ritenute più opportune e, prioritariamente, promuove la conclusione di accordi di programma ed attua quelli già promossi, onde assicurare il coordinamento delle attività di competenza dei soggetti interessati all'attuazione delle opere di cui all'articolo 1, ottimizzarne i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma assicura l'azione integrata e coordinata degli enti interessati fino alla completa realizzazione dell'opera.

3. Il Presidente della Giunta regionale o il suo delegato convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni coinvolti dall'intervento infrastrutturale, al fine di procedere alla nomina dei rappresentanti di comuni nel comitato per l'accordo di programma. Per garantire il massimo coinvolgimento di comuni, nel rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, i comuni devono indicare un numero di rappresentanti pari, complessivamente, al totale di quelli nominati dagli altri enti, pubblici o privati, che partecipano al comitato.

4. Qualora il comitato per l'accordo e il collegio di vigilanza debbano assumere decisioni che comportino conseguenze di carattere territoriale che coinvolgono un comune, sono tenuti a convocare nella riunione il rappresentante del comune interessato. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, s'intendono richiamate le norme regionali vigenti in materia di programmazione negoziata.

Art. 10 (Concessioni)

1. Le concessioni per le infrastrutture ricomprese tra le opere di cui all'articolo 1, da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero le modifiche alle convenzioni di concessione già affidate relative alle medesime infrastrutture autostradali sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le convenzioni di concessione relative ad autostrade sono predisposte ovvero adeguate nel rispetto dell'articolo 2, comma 83, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. È facoltà del concedente introdurre, nell'ambito della definizione del piano economico-finanziario relativo alle infrastrutture di cui all'articolo 1:

- limiti massimi di rischio per il concessionario, superati i quali si può procedere al riequilibrio economico-finanziario della concessione;
- nel contempo limiti di profittabilità della concessione, superati i quali si può procedere a corrispondere al concedente il saldo positivo tra i ricavi ottenuti e detto limite;
- vincoli temporali alla realizzazione degli investimenti.

3. Le concessioni delle infrastrutture di cui all'articolo 1 possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e terri-

toriale, definiti e attuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 9, rivolti principalmente agli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività presenti sul territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria dell'iniziativa complessiva, sempre che tali interventi, qualora implicano l'estensione dell'area oggetto della concessione, siano compensati da adeguate e proporzionate opere e misure mitigatrici dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

4. Per le opere di cui all'articolo 1, il soggetto concedente e aggiudicatore effettua le pubblicazioni previste dall'articolo 175 del d.lgs. 163/2006, ove non già effettuate all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 (Contraente generale)

1. Per consentire la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1 in tempi più spediti e con unitarietà di responsabilità, i concessionari possono provvedere alla realizzazione delle opere mediante affidamento unitario a contraente generale, ai sensi dell'articolo 176 del d.lgs. 163/2006, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere medesime, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo.

2. Per gli affidamenti a contraente generale si applicano gli articoli 177 e da 186 a 193 del d.lgs. 163/2006.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 (Norme di coordinamento)

1. In quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo IV e di cui alla parte IV del d.lgs. 163/2006.

2. Per le infrastrutture di cui all'articolo 1 trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai titoli III e IV della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale).

3. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il comma 2 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Sui veicoli in disponibilità della Regione, di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., di Infrastrutture Lombarde s.p.a. o di altre società regionali, al fine di assicurare idonei livelli di vigilanza sulle strade e autostrade ricadenti nel territorio lombardo, possono essere installati i dispositivi di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.»;

«2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano per i veicoli in servizio presso la Giunta regionale.»;
- dopo il comma 5 dell'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«5 bis. I tratti di strada provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti.»;
- dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 bis, è aggiunta la seguente:

«d bis) poteri di autorità espropriante.»;
- al comma 1 dell'articolo 19, dopo le parole «interesse regionale» sono aggiunte le seguenti: «e provinciale»;
- al comma 3 dell'articolo 19 le parole «La Giunta regionale» sono sostituite con le parole «L'amministrazione procedente»;

- f) dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 19, è aggiunto il seguente:

«Con il provvedimento finale è altresì apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.»;

- g) dopo il comma 7 dell'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

«7 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali viabilistici di interesse provinciale.»

7 ter. L'amministrazione procedente di cui al comma 3 è la Giunta provinciale nel caso di progetti infrastrutturali di carattere viabilistico su strade di interesse provinciale e regionale così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 e la Giunta regionale in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli di autostrade regionali.».

Art. 13 (Norma transitoria)

1. La presente legge si applica anche alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, affidate o da affidarsi in concessione, di cui è riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle intese generali quadro già sottoscritte tra il Governo e la Regione Lombardia alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi e impregiudicati gli effetti delle fasi procedurali già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione speciale VIA, di cui all'articolo 3, comma 5, si provvede con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese generali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 26 maggio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/622 del 15 maggio 2008)

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate:

Nuovo testo degli artt. 2, 4, 10 bis e 19 della l.r. 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»

Art. 2 (Rete viaria di interesse regionale)

1. La rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali, nonché, sino alla approvazione della classificazione della rete stradale regionale di cui all'articolo 3, dalla rete stradale trasferita in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 112/1998 e così come identificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

2. A decorrere dalla approvazione dei provvedimenti di classificazione di cui all'articolo 3, la rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali e dalle strade classificate di interesse regionale.

2 bis. Sui veicoli in disponibilità della Regione, di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., di Infrastrutture Lombarde s.p.a. o di altre società regionali, al fine di assicurare idonei livelli di vigilanza sulle strade e autostrade ricadenti nel territorio lombardo, possono essere installati i dispositivi di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano per i veicoli in servizio presso la Giunta regionale.

Art. 4 (Manutenzione della rete viaria)

1. La Regione promuove il conseguimento di condizioni di efficienza e sicurezza della rete viaria di interesse regionale attraverso la definizione di standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d'arte, da adottarsi sia in sede di progettazione che di gestione delle opere.

2. La Regione definisce appositi accordi con le province ed i comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria al fine di conseguire un più elevato livello di prestazioni della rete, anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentite le province e la competente commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti competenti sono tenuti ad uniformarsi.

4. Gli standard minimi di cui al comma 3 definiscono i livelli di qualità minimi da assicurarsi, nonché le tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale, così come definita sulla base della classificazione di cui all'articolo 3.

5. Le province e i comuni, anche su proposta della Giunta regionale, possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.

5 bis. I tratti di strada provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad uso ciclopeditonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti.

Art. 10 bis (Conferimento di funzioni a Infrastrutture Lombarde s.p.a.)

1. La Giunta regionale può conferire a Infrastrutture Lombarde s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'articolo 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), le seguenti funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9:

- a) funzioni relative all'affidamento, mediante esperimento delle

procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 8, e al rilsco della concessione di autostrada regionale;

- b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione e gestione dell'opera, così come definite nell'ambito della convenzione di cui al comma 2;
- c) funzioni attuative delle procedure concessorie di cui al regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2;
- d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione;
- d bis) poteri di autorità esproprante.

2. La Giunta regionale affida direttamente le funzioni di cui al comma 1 mediante approvazione di specifiche convenzioni, con le quali:

- a) si definiscono le funzioni conferite a Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
- b) si regolano i rapporti economici tra la Regione e Infrastrutture Lombarde s.p.a., ivi comprese, eventualmente, le modalità di riscossione, di riversamento alla Regione, nonché di acquisizione al bilancio della società dei canoni sulle concessioni.

3. La disciplina della concessione di cui al comma 1, lettera a), è stabilita in apposita convenzione il cui schema, che deve essere approvato dalla Giunta regionale prima dell'esperimento delle procedure di aggiudicazione, regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra Infrastrutture Lombarde s.p.a. e il soggetto concessionario.

4. La concessione di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata previa acquisizione del parere della Giunta regionale sugli schemi di concessione e relativa convenzione predisposti.

5. Qualora l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento correlato alla realizzazione dell'intervento, per la concessione del quale la Regione Lombardia si avvale di Infrastrutture Lombarde s.p.a., non possa essere conseguito con soli investimenti privati, di altri soggetti pubblici o privati e/o con l'apporto di Infrastrutture Lombarde s.p.a., è facoltà della Giunta regionale stabilire l'importo e le modalità di erogazione di un proprio contributo, che in tal caso non può superare il 50% dell'investimento.

6. È facoltà della Giunta regionale procedere direttamente all'affidamento della concessione di cui all'articolo 7, comma 2, qualora il richiedente sia Infrastrutture Lombarde s.p.a.

7. Nel caso previsto dal comma 6, Infrastrutture Lombarde s.p.a. affida tutti i lavori, compresi quelli di manutenzione ordinaria ed esclusi quelli necessari ad assicurare la minuta manutenzione e per esigenze di sicurezza e di sgombero della sede autostradale, con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di appalto di opere pubbliche.

8. Nei casi previsti dai commi 1, lettera a), e 6, alla scadenza della concessione l'autostrada regionale torna nella disponibilità della Regione in buono stato di conservazione.

Art. 19

(Procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali)

1. Per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed intermodale di interesse regionale e provinciale, è indetta conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in quanto applicabili.

2. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi, ognuna delle quali si conclude con specifica determinazione:

- a) la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento infra-

strutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-infrastrutturale, ambientale, urbanistico-territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali; tale fase comporta la valutazione dei fattori ambientali limitatamente alla sostenibilità, alla localizzazione ed alle principali connotazioni tipologiche del progetto stesso;

- b) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale ed assolve contestualmente agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale).

3. L'amministrazione procedente, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di fattibilità:

- a) prende atto degli esiti della verifica di compatibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;
- b) definisce l'ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie infrastrutturale;
- c) appone il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio così individuato.

4. Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio: detto vincolo comporta l'inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l'edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio di concessione edilizia con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti.

5. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di fattibilità possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del procedimento.

6. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la corrispondenza del progetto definitivo alle condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle determinazioni concludenti in ordine al progetto definitivo.

7. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, a detta conferenza, produce le eventuali variazioni agli strumenti urbanistici comunali difforni ed è immediatamente esecutivo. Con il provvedimento finale è altresì apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Il provvedimento è assunto dalla Giunta regionale o dalle giunte provinciali, a decorrere dall'entrata in vigore dei rispettivi Piani territoriali di coordinamento, ai fini della determinazione delle conseguenti variazioni urbanistiche.

7 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali viabilistici di interesse provinciale.

7 ter. L'amministrazione procedente di cui al comma 3 è la Giunta provinciale nel caso di progetti infrastrutturali di carattere viabilistico su strade di interesse provinciale e regionale così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 e la Giunta regionale in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli di autostrade regionali.

(BUR2008022)

(3.6.0)

Legge regionale 26 maggio 2008 - n. 16
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lombardia riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.

Art. 2
(Campo di applicazione)

1. Gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni in strutture fisse e campeggi, secondo le tipologie sottoelencate:

- a) soggiorno in struttura fissa autogestita;
- b) campeggio temporaneo autogestito;
- c) campeggio mobile itinerante autogestito.

Art. 3
(Soggiorno in struttura fissa autogestita)

1. Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a trenta giorni.

2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico-sanitarie e devono essere raggiungibili dai mezzi di soccorso.

Art. 4
(Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite)

1. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del comune competente per territorio, secondo l'allegato A indicando:

- a) le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione e organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- c) l'assenso del proprietario della struttura;
- d) la tipologia di attività.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, in assenza di provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.

3. Per lo svolgimento dei soggiorni si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato B; se la durata è inferiore

o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo, ma devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato D.

4. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

Art. 5
(Campeggio temporaneo autogestito)

1. Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori, per una durata non superiore a novanta giorni.

Art. 6
(Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) per lo svolgimento dei campeggi di cui al presente articolo si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune competente per territorio, sentita l'autorità sanitaria locale. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A indicando:

- a) le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione o organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
- d) l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
- e) la tipologia di attività;
- f) l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.

3. Per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti si devono rispettare le norme e le disposizioni previste nell'allegato C; se la durata del campeggio è inferiore o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo e gli enti, le associazioni e le organizzazioni devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato D.

4. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

Art. 7
(Campeggio mobile itinerante autogestito)

1. Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a settantadue ore.

2. Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato D.

Art. 8
(Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni in strutture fisse autogestite e campeggi temporanei autogestiti)

1. La partecipazione di giovani di età inferiore ai diciotto anni

ai soggiorni in strutture fisse autogestite e campeggi temporanei autogestiti previsti all'articolo 2 è subordinata alla presentazione di scheda sanitaria e alla indicazione delle vaccinazioni eseguite.

2. L'esecuzione delle vaccinazioni può essere autocertificata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà. La documentazione sanitaria è conservata con cura da parte del responsabile del soggiorno in strutture fisse autogestite o del campeggio temporaneo autogestito.

Art. 9 (Attività nelle aree protette)

1. Le attività di cui all'articolo 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette quali i monumenti naturali, i parchi locali di interesse sovracomunale, i parchi regionali, le riserve naturali e i parchi nazionali, devono attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.

2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 4 e 6, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.

Art. 10 (Accordi con enti gestori delle aree protette)

1. La Regione consapevole della funzione educativa svolta da enti, associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 11, comma 1, rilevata l'importanza di offrire la possibilità di svolgere le loro attività all'interno di aree protette, agevola i rapporti reciproci tra gli enti gestori delle aree protette e gli enti, associazioni e organizzazioni.

2. A tal fine gli enti gestori delle aree protette possono stipulare accordi o convenzioni o concessioni con enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative. Gli atti possono prevedere da parte degli enti gestori:

- a) l'individuazione di strutture per accantonamento e di aree destinate al campeggio e luoghi di sosta per i campi itineranti all'interno delle aree protette;
- b) l'adeguamento delle aree alle necessità delle attività svolte anche mediante la fornitura dei necessari servizi;
- c) l'affidamento di strutture, esistenti e da riadattare, e di aree destinate al campeggio;
- d) l'elaborazione di programmi educativi;
- e) la formazione delle guide naturalistiche;
- f) la promozione e svolgimento del servizio civile;
- g) la gestione di eventuali altri servizi.

3. Gli atti possono prevedere da parte degli enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative:

- a) la diffusione della conoscenza delle aree protette;
- b) la partecipazione all'opera di conservazione e di sviluppo delle stesse, anche mediante la prestazione di servizi adeguati alle diverse età verso cui svolgono attività educativa quali ad esempio: educazione ambientale, prevenzione e avvistamento di eventuali incendi, collocazione e restauro della cartellonistica, manutenzione di sentieri secondo le modalità fornite dagli enti gestori delle aree protette, svolgimento di servizi di soccorso in caso di necessità, servizio guida, nonché eventuale collaborazione con gli enti gestori per altri servizi e nei rapporti con il pubblico;
- c) la gestione di eventuali altri servizi.

4. Gli atti di cui al comma 2 prevedono la durata, le forme di rinnovo, le cause di revoca o risoluzione. Laddove essi comportino oneri finanziari a carico degli enti gestori, tali atti sono da sottoscrivere nelle forme e modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 11 (Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di pro-

getti educativi, di utilità sociale e ambientale, agli enti, alle associazioni od organizzazioni che hanno come oggetto esclusivo o principale del proprio impegno sociale finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite anche attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio di cui alla presente legge.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti educativi, di utilità sociale e ambientale:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, di strutture fisse e mobili ed edifici destinati ai soggiorni di cui all'articolo 2;
- b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese elettriche, idriche, vasche per la raccolta di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio e cisterne per la raccolta di acqua piovana;
- c) i progetti, realizzati in collaborazione con enti gestori delle aree protette o con enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio;
- d) i progetti educativi finalizzati all'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati.

Art. 12 (Criteri per l'assegnazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di concessione degli stessi.

2. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della Direzione Generale competente.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza del diritto al contributo.

Art. 13 (Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si procede con successiva legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 26 maggio 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/623 del 15 maggio 2008)

ALLEGATO A

Modulo da inviare al Sindaco del Comune competente per territorio.

Ente/Organizzazione/Associazione

Alla c.a. del Sindaco del Comune di

Con la presente la informiamo che questo Ente/organizzazione/associazione svolgerà un soggiorno/campeggio nel territorio del Vostro Comune in località, il numero delle persone presenti previsto è dal giorno al giorno

Il proprietario/i della area/terreno/casa sig. ha dato il suo assenso.

I responsabili in rappresentanza dell'Ente/associazione/organizzazione per la durata del soggiorno/campeggio sono:

dichiara inoltre che il nostro tipo di attività si configura in quelle riconosciute dalla legge della Regione numero del e che saranno rispettati i vincoli previsti dalla legge sopracitata.

In riferimento alla legge sopracitata si svolgerà un:

- () soggiorno in struttura fissa autogestita nel rispetto delle norme previste dall'Allegato B
() campeggio temporaneo autogestito nel rispetto delle norme previste dall'Allegato C

Data, Il responsabile

Indirizzo per eventuali comunicazioni:

ALLEGATO B

Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite:

- a. l'approvvigionamento idrico deve essere da acquedotto comunale o di almeno 60 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall'Autorità Sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato (il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall'ASL competente a titolo gratuito);
- b. qualora non siano disponibili servizi igienici fissi, sono installate attrezzature anche fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa prevista con possibilità in alternativa di installazione con trattamento chimico di liquami;
- c. vi devono essere almeno un lavabo/lavello dotato di un rubinetto ogni 10 persone e un W.C. o turca e una doccia ogni 15 persone;
- d. per la raccolta dei rifiuti solidi sono utilizzati idonei recipienti depositati all'esterno dell'edificio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto;
- e. la cucina dei cibi in forma centralizzata è consentita purché il personale addetto della stessa rispetti la normativa vigente. Nel caso non sia attivata detta cucina la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati analoghi all'autoconsumo familiare;
- f. è prevista una cassetta con sufficiente materiale di pronto soccorso adeguatamente e periodicamente controllata per quanto attiene a scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza od usura di materiali e presidi;
- g. se trattasi di struttura per la quale è previsto l'accatastamento è presente il certificato di agibilità.

— • —

ALLEGATO C

Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti:

- a. l'approvvigionamento idrico deve essere da acquedotto comunale o di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall'autorità sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato (il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall'ASL competente a titolo gratuito);
- b. lo smaltimento dei liquami deve avvenire con allacciamento alla fogna o fossa biologica o mediante latrine di campo, in numero di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1 metro, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo;
- c. per la raccolta dei rifiuti solidi sono utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi nel più vicino luogo di raccolta;
- d. la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati, di norma, analoghi all'autoconsumo familiare;
- e. l'uso di fuochi è consentito in apposite piazzole e/o manufatti fissi e rimovibili e non devono essere arrecati danni all'ambiente;
- f. le attrezzature per il campeggio devono essere completamente rimosse ed asportate all'atto del suo abbandono.

— • —

ALLEGATO D

Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi mobili itineranti:

- a. i gruppi devono essere sotto la responsabilità di almeno un adulto designato dall'ente, associazione o organizzazione secondo le modalità da questa previste;
- b. per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata, vi deve essere il preventivo assenso del legittimo possessore;
- c. le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell'arco delle settantadue ore consecutive e non devono essere arrecati danni all'ambiente;
- d. non si deve fare uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.

